



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39

15/07/2020

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
- TARI. Approvazione.**

L'anno *duemilaventi*, il giorno **quindici** del mese di **luglio** alle ore **18,30** e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 13/07/2020, Prot. N 22629, in seduta pubblica ordinaria di aggiornamento. All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA		X
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO		X
ALFANO	DANIELE	X	
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n.12. Assenti n.4.

Presiede l'adunanza l'Arch. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, Prof. Giannone, l'Assessore Arch. Pitrolo, l'Assessore Ing. Mirabella, l'Assessore Geom. Fiorilla.

Sono altresì presenti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Lerbo ed i Componenti, Rag. Giallongo e Dott. Termine, Il Capo Settore Finanze, Dott.ssa Galanti, il Capo Settore Entrate, Dott.ssa Drago.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata, assistita nella verbalizzazione dal Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Gugliotta Giovanni.

Il Presidente, alle ore 18,40, dà inizio ai lavori del Consiglio procedendo all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 12 Consiglieri, e, pertanto in presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, e nomina scrutatori i Consiglieri Alfano, Mirabella e Scimonello.

Alle ore 18,42 entrano in aula i consiglieri Giannone e Morana, Presenti n. 14 Consiglieri.

Il Presidente ricorda che si è in seduta di aggiornamento, poiché nella precedente seduta si è stabilito il rinvio del Consiglio alla data odierna. Quindi il Presidente pone in trattazione il quinto punto dell'odg ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI".

Il Presidente dà la parola all'Assessore all'Ambiente Mirabella, che presenta dettagliatamente la proposta.

La Consiglieria Buscema chiede se ci sono state modifiche alla proposta precedente, considerato che nell'ultima seduta si era stabilito il rinvio per approfondire e valutare meglio le proposte in trattazione.

Il Consigliere Giannone chiede anch'egli se l'Amministrazione abbia fatto approfondimenti.

L'Assessore risponde che il Regolamento è completo ed esaustivo in tutte le sue parti.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Giannone per la presentazione dell'emendamento, prot. n. 21697 del 06/07/2020, ad oggetto: "Alla proposta di deliberazione n. 03 del 28/05/2020-riguardante il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti – TARI – sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 27, comma 4, le parole: << di euro 500 >> sono sostituite con le parole "da euro 100 a euro 500".

Alle ore 18, 50 entra in aula il Consigliere Caruso. Presenti n. 15 Consiglieri.

Si discute in merito alla eventuale discrezionalità che potrebbe derivare dall'applicazione di una sanzione che oscilla tra un importo minimo ed importo massimo, e su quali basi si possa calibrare l'importo da comminare.

La Consiglieria Trovato interviene e fa rilevare che l'emendamento proposto non è altro che l'applicazione della previsione di legge.

Il Consigliere Scala propone di prevedere diverse fasce a seconda della gravità della violazione.

Il Consigliere Giannone, a seguito di un confronto con i Consiglieri si dichiara disponibile a modificare la proposta di emendamento con la previsione di una sanzione di euro 250,00.

La Consiglieria Trovato osserva che c'è la legge che disciplina la fattispecie e ritiene più opportuno che all'art. 27 del regolamento in trattazione venisse aggiunto quanto previsto dalla legge.

Vengono acquisiti i pareri del Capo Settore Entrate, del Capo Settore Finanze e dei Revisori dei Conti, tutti favorevoli alla proposta di emendamento.

Il Vice Segretario Dott.ssa Sgarlata interviene per chiarire che nell'applicazione di una sanzione che prevede il pagamento di un importo da un minimo ad un massimo, in realtà non c'è discrezionalità. Lo prevede la norma che disciplina le sanzioni amministrative.

La Consiglieria Morana interviene e precisa che tutto è previsto dalla legge e quindi l'emendamento va in quella direzione.

Il Presidente, al fine di approfondire l'argomento, alle ore 19,20 sospende la seduta.

Il Presidente, alle ore 19,25, riprende i lavori del Consiglio procedendo all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 15 Consiglieri. Assenti n. 1 (Vindigni).

Il Consigliere Giannone, a seguito del confronto avuto con i Consiglieri durante la sospensione comunica di ritirare la proposta presentata in aula di modifica della sanzione ad euro 250,00, riproponendo il precedente emendamento "da € 100 ad € 500" a cui ha aggiunto "così come previsto dalla legge";

Il Presidente, accertato che non vi sono richieste di ulteriori interventi, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento prot. n. 21697 del 06/07/2020, presentato dai Consiglieri Marino e Giannone, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri.

Favorevoli n. 11 (Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Iurato, Mirabella, Giannone, D'antiochia),

Astenuti n. 4 (Caruso, Scimonello, Bonincontro ed Alfano).

L'emendamento è approvato.

Il Presidente, comunica che all'inizio della seduta sono stati presentati altri emendamenti: due a firma dei Consiglieri Marino e Giannone, e due presentati dalla Consigliera Morana. Dà la parola al Consigliere Giannone per la presentazione dei due emendamenti aventi per oggetto: "Emendamenti al regolamento comunale TARI".

Il Consigliere Giannone dà lettura dell'emendamento n. 1 ad oggetto: <<All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 5 " la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 655, art. unico legge 147 del 2013">>. Quindi procede con la lettura dell'emendamento n. 2 ad oggetto: " a) all'art. 23, comma 4, dopo le parole:<< Sono esclusi>> è aggiunto "i fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria D10 – e".

Il Presidente dà la parola alla Consigliera Morana per la presentazione degli emendamenti.

La Consigliera Morana dà lettura del primo emendamento ad oggetto: <<all'art. 19 "Riduzioni tariffarie per utenze domestiche", al comma 1 lettera c) portare la riduzione al 90% . Quindi dà lettura del secondo emendamento ad oggetto: "all'art. 19 lettera E) portare la riduzione al 30%".

Il Presidente propone di sospendere per approfondire gli emendamenti appena presentati.

Il Consigliere Caruso sostiene che prima bisogna accettarli.

Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta di sospensione della seduta con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri.

Voti Favorevoli n. 7 (Demaio, Marino, Buscema, Giannone, Trovato, Morana e Mirabella)

Voti Contrari n. 8 (Scimonello, Caruso, Iurato, D'Antiochia, Pacetto, Scala, Alfano, Bonincontro)

La proposta di sospensione del Consiglio non è approvata.

Il Consigliere Giannone ribadisce che il Consiglio nella precedente seduta era stato rinviato per dar modo di approfondire ulteriormente le proposte all'OdG.

Il Presidente pone in votazione a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'accettazione degli emendamenti presentati, seduta stante, dai Consiglieri Marino e Giannone, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri.

Voti favorevoli n. 15.

Gli emendamenti presentati dai Consiglieri Marino e Giannone sono accettati all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'accettazione degli emendamenti presentati, seduta stante, dalla Consigliera Morana , con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri

Voti favorevoli n. 15.

Gli emendamenti presentati dalla Consigliera Morana sono accettati all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, alle ore 19,39, sospende la seduta per valutare gli emendamenti accettati.

Il Presidente, alle ore 20,34, riprende i lavori della seduta, procedendo all'appello nominale dei Consiglieri. Presenti n. 13 Consiglieri. Assenti n. 3 (Pacetto, Bonincontro e Vindigni).

Il Presidente dà lettura dei pareri favorevoli del Capo Settore Entrate, del Capo Settore Finanze e dei Revisori dei Conti all'emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Marino e Giannone ad oggetto:

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 5 “ la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 655, art. unico legge 147 del 2013”.

Il Consigliere Bonincontro, alle ore 20,37, rientra in aula. Presenti n. 14 Consiglieri.

Il Presidente, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento n. 1, presentato dai Consiglieri Marino e Giannone, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri. Assenti n. 2 (Pacetto e Vindigni)

Voti favorevoli n. 7 (Mirabella, Morana, Trovato, Giannone, Buscema, Marino e Demaio)

Astenuti n. 7 (Caruso, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, D'Antiochia ed Iurato)

L'emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Marino e Giannone ad oggetto: All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 5 “ la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 655, art. unico legge 147 del 2013”, non è approvato.

Il Presidente, dà lettura dei pareri non favorevoli del Capo Settore Entrate, del capo Settore Finanze e dei Revisori dei Conti all'emendamento n. 2, presentato dai Consiglieri Marino e Giannone ad oggetto: “ a) all'art. 23, comma 4, dopo le parole: << Sono esclusi >> è aggiunto “i fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria D10 – e”. Pone in votazione a scrutinio palese, per alzata e seduta, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri. Assenti n. 2 (Pacetto e Vindigni)

Voti favorevoli n. 2 (Marino e Giannone)

Contrari n. 8 (Demaio, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, D'Antiochia, Iurato, Trovato)

Astenuti n. 4 (Caruso, Mirabella, Morana e Buscema)

L'emendamento n. 2, presentato dai Consiglieri Marino e Giannone ad oggetto: a) “ all'art. 23, comma 4, dopo le parole: << Sono esclusi >> è aggiunto “i fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria D10 – e”, non è approvato.

Il Presidente passa agli emendamenti presentati dalla Consigliera Morana e comunica che il primo emendamento è stato sottoscritto anche da altri Consiglieri presenti, e che vi è stata apportata l'integrazione: “previo accertamento da parte dell'ufficio”;

Quindi dà lettura dei pareri non favorevoli del Capo Settore Entrate, del Capo Settore Finanze e dei Revisori dei Conti.

La Consigliera Pacetto rientra in aula. Presenti n. 15 Consiglieri. Assenti n. 1 (Vindigni).

La Consigliera Buscema interviene e fa presente, che l'emendamento riguarda una parte di cittadini che per motivazioni varie sono svantaggiati ed invita i Consiglieri a riflettere. Propone di rivedere la proposta di Bilancio, alla luce dell'emendamento proposto.

L'Assessore Mirabella condivide l'intervento della Consigliera Buscema, ma precisa che si è in fase di sperimentazione e non si hanno dati certi, quindi non è possibile applicare quanto richiesto. Riferisce che dall'anno prossimo, valutata meglio la situazione, si potrà pensare di porre rimedio.

La Consigliera Trovato chiede chiarimenti riguardo i pareri non favorevoli espressi sia dalla Dott.ssa Drago che dalla Dott.ssa Galanti sugli emendamenti, tenuto conto della la proroga dei termini per l'approvazione del piano economico finanziario.

La Dott.ssa Galanti risponde che non è possibile quantificare la cifra che verrebbe meno dall'aumento della percentuale di riduzione proposta con gli emendamenti, che producono comunque autorizzazioni di spesa la cui copertura, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, non permettono il rispetto degli equilibri di bilancio.

Il Consigliere Caruso fa presente che siamo in un clima di emergenza e di difficoltà economica per cui, in riferimento al primo emendamento, si potrebbero distogliere somme da una parte per destinarle ai servizi sociali per far fronte alle emergenze degli anziani.

Il Presidente, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, il primo emendamento presentato dalla Consigliera Morana ed integrato da diversi Consiglieri, ad oggetto: all'art. 19 “Riduzioni

tariffarie per utenze domestiche”, al comma 1 lettera C) portare la riduzione al 90%; **previo accertamento da parte dell'ufficio** con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 15 Consiglieri

Voti favorevoli n. 6 (Marino, Buscema, Giannone, Trovato, Morana e Mirabella)

Astenuti n. 9 (Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Caruso, Scimonello, Iurato, Alfano e D'Antiochia)

L'Emendamento n. 1 della Consigliera Morana così come emendato e sottoscritto da diversi consiglieri ad oggetto: all'art. 19 “Riduzioni tariffarie per utenze domestiche”, al comma 1 lettera C) portare la riduzione al 90%; **previo accertamento da parte dell'ufficio**, non è approvato.

Il Consigliere Marino si allontana dall'aula. Presenti n. 14 Consiglieri.

Il Presidente, ricorda che anche sull'emendamento n. 2 della Consigliera Morana vi sono i pareri contrari del Capo Settore Entrate, del Capo Settore Finanze ed i Revisori dei Conti e pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, il secondo emendamento ad oggetto: “all'art. 19 lettera E) portare la riduzione al 30%”, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri. Assenti n. 2 (Marino e Vindigni)

Favorevoli n. 5 (Buscema, Giannone, Trovato, Morana e Mirabella)

Astenuti n. 9 (Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Caruso, Scimonello, Iurato, Alfano e D'Antiochia)

L'emendamento n. 2 della Consigliera Morana e altri Consiglieri ad oggetto: “all'art. 19 lettera E) portare la riduzione al 30%”, non è approvato.

Il Consigliere Giannone si allontana dall'aula. Presenti n. 13 Consiglieri.

Il Presidente, a questo punto pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta così come emendata ad oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 13 Consiglieri. Assenti n. 3 (Vindigni, Marino e Giannone)

Voti favorevoli n. 9 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Iurato, Alfano, D'Antiochia)

Astenuti n. 4 (Caruso, Mirabella, Morana e Buscema).

La proposta così come emendata è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 3 del 28/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Valeria Drago, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il foglio contenente il parere di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago ed il parere di regolarità contabile espresso dal Capo Settore III° Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Galanti, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 17 del 17/06/2020, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista l'approvazione dell'emendamento, prot. n. 21697 del 06/07/2020

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/1991

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, n. 3 del 28/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Entrate – Gare - Contratti - Centrale Acquisti, Dott.ssa Valeria Drago ad oggetto: “Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, Nuova IMU – Applicazione aliquote anno 2020”, così come emendata che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Consigliera Morana, alle ore 21,05, si allontana dall'aula. Presenti n. 12 Consiglieri.



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE IV ENTRATE-GARE-CONTRATTI-CENTRALE ACQUISTI
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 03

DEL 28/05/2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI .

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate Gare – Contratti – Centrale Acquisti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'art. 1 comma 738 che dispone "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

DATO ATTO CHE il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il "contenitore virtuale" introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore (sempre con l'eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti. Per quest'ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della "nuova" IMU sono state dettate con i commi da 739 a 783;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all'art. 639 e ss. disciplina la TARI;

RITENUTO di dovere approvare un nuovo il Regolamento comunale che disciplini, in maniera autonoma, la Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1 commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013, costituito da n. 32 articoli, allegato e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 che quale rinvia al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determina sindacale n. 05 del 01/02/2020 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative fino al 31/12/2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2020 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali dal 01/02/2020 al 31/12/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;


Per quanto sopra, ritiene di poter proporre al C.C. l'adozione della presente deliberazione:


Per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si intendono richiamate:

1. Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, prevista ai sensi dell'art. 1 commi 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), costituito da n. 32_ articoli, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, (allegato A);
2. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis comma 1 lett. a) D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse


- nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

L'ASSESSORE AL RAMO
(Ing. Ignazio Bruno Mirabella)





IL CAPO SETTORE IV
(Dott.ssa Valeria Drago)





COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Provinciale di Ragusa)

**SETTORE IV ENTRATE – GARE – CONTRATTI – CENTRALE ACQUISTI
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

Allegato alla proposta di deliberazione di C.C. n. 03 del 28/05/2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI .

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 28/05/2020



**IL CAPO SETTORE IV
ENTRATE-GARE-CONTRATTI
CENTRALE ACQUISTI
(Dott.ssa *Kaleria Drago*)**

Kaleria Drago

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 29/05/2020



**IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*)**

Grazia Maria Galanti



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019

Modificato ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 Del 15/07/2020

Sommario

Sommario.....	2
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO.....	3
Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	4
Art. 5 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	4
Art. 6 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICE IMPONIBILE.....	5
Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARI.....	6
Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA.....	7
Art. 9 - UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE.....	7
Art. 10 - UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI.....	7
Art. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE.....	9
Art. 12 - UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE.....	9
Art. 13 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA.....	10
Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA.....	10
Art. 15 - APPLICABILITÀ	11
Art. 16 - INAPPLICABILITÀ.....	11
Art. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE	11
Art. 18 - DICHIARAZIONE.....	12
CAPO II - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESCLUSIONI	
Art. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE.....	12
Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
Art. 21 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO.....	14
Art. 22 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	14
Art. 23 - ESCLUSIONI.....	15
CAPO III - RISCOSSIONI – ACCERTAMENTI – SANZIONI - RATEIZZAZIONI	
Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	18
Art. 25 - VERSAMENTI.....	18
Art. 26 - ACCERTAMENTO	18
Art. 27 - SANZIONI ED INTERESSI	19
Art. 28 - RATEIZZAZIONI.....	20
Art. 29 - RIMBORSI	20
Art. 30 - CONTENZIOSO	21
Art. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA	21
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 32 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	21
ALLEGATI:	
Allegato A - UTENZE DOMESTICHE	23
Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE	24
Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	25

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., disciplina dal 01/01/2020, l'applicazione nel territorio del Comune di Scicli della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone l'abrogazione della disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), limitatamente alla disciplina di IMU e TASI, restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.
2. La Tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Scicli relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuota il tributo per gli immobili individuati dal presente regolamento che sono ubicati nel proprio territorio.

Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi

comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree coperte e scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. “**locali**”, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. “**aree coperte**”, superfici anche prive di edificazione e spazi circoscritti con copertura stabile, come tettoie, posti auto coperti, parcheggi coperti e superfici similari;
 - c. “**aree scoperte**”, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - d. “**utenze domestiche**”, le superfici ed i locali adibiti a civile abitazione;
 - e. “**utenze non domestiche**”, tutte le restanti superfici, aree e locali, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, **non operative**, e le aree comuni condominiali (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel

presente regolamento.

3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacunali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 'C' provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità

immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.
4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto U.I.U. adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorrere dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 30 giorni dal fatto.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
5. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di UTENZA DOMESTICA e NON DOMESTICA.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 9 - UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE

1. Sulla base dell'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tabella in 'Allegato A' riporta le classificazioni e i componenti/coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

Art. 10 - UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI

1. Le UTENZE DOMESTICHE vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del

Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le UTENZE DOMESTICHE diverse dall'abitazione principale, condotte/possedute da soggetti residenti nel Comune di Scicli, si applica ai fini del calcolo della tariffa lo stesso numero di occupanti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale fino ad un massimo di 3 (tre) componenti.
5. Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune di Scicli ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre), fatte salve le verifiche di ufficio.
6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 3 (tre).
7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di Residenza.
8. Le pertinenze si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento. In ragione della inferiore produzione di rifiuti per le pertinenze, l'indice di produttività specifica di queste è commisurato al 50% rispetto a quelle delle relative abitazioni. Si considerano utenze domestiche con 1 (uno) occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito che non sono assoggettabili come pertinenze di abitazioni.
9. Si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal Contribuente e verificata e validata dal Comune.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario

titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
12. Per le famiglie residenti nel Comune, il numero degli occupanti viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.
13. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare entro 30 giorni dall'evento.
14. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

Art. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. La tabella in 'Allegato B' illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.
3. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'Art. 36 comma 6, il Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.

Art. 12 - UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.

6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della tariffa di cui alla classificazione TND03.
8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 13- PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 14

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per

l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.

7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

Art. 15- APPLICABILITÀ

1. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro trenta giorni dall'evento, all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.
3. Qualora si rendessero applicabili più Riduzioni o Agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

Art. 16- INAPPLICABILITÀ

1. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.
2. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione o civile o a seguito di accordi riguardanti organi dello Stato.

Art. 17- TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sull'importo del tributo comunale.

Art. 18 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso, detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o dalla data in cui sono intervenute le modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile.
2. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei proprietari e degli occupanti, per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.

CAPO II – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONI

Art. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI è ridotta per:

- a) Abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero come di seguito specificato:
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso: riduzione del 30% (trenta per cento); l'agevolazione si applica su richiesta degli interessati e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
 - abitazione appartenente, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; l'imposta è ridotta di due terzi, l'agevolazione si applica su una ed una sola abitazione considerata direttamente adibita ad abitazione principale, su richiesta dell'interessato e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
- b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione o nella richiesta di riduzione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%;

- c) Abitazioni tenute a disposizione, di proprietà o in possesso di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, riduzione del 30%;
 - d) Abitazioni, riconosciute fabbricati rurali ai fini IMU, utilizzate da soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o produttore agricolo a titolo principale, anche se ivi residente: riduzione 30%;
 - e) Utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 5% (cinque per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore; nonché alla verifica, da parte del personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, circa il corretto utilizzo della compostiera. La riduzione del 5% verrà applicata previo accertamento dell'effettiva riduzione dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) del presente articolo si applicano a seguito di dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno dell'anno di riferimento corredata da documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e verranno concesse solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione da parte dell'ufficio competente.
 3. Se la richiesta di riduzione viene presentata entro il 30 di giugno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l'applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche (artigianali, commerciali, agricole ecc.) che provvedono a proprie spese all'avvio del recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti autorizzati, la tariffa dovuta può essere ridotta a consuntivo fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento), in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto tra la quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti totali prodotti, cioè in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore dell'indice di produttività della relativa classificazione, riportato nell'Allegato B al presente Regolamento, moltiplicato per la superficie dell'attività), fino alla concorrenza massima del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale dell'imposta previa dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale) nell'anno di riferimento da parte dell'utente. La percentuale di riduzione ottenuta sarà arrotondata all'unità e fino ad un massimo del 50%.

2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, inoltrando apposita istanza da presentare al Comune di Scicli e corredata dalla documentazione attestante la quantità di rifiuti speciali assimilati avviata al recupero tramite soggetti autorizzati e specializzati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione non è cumulabile con le agevolazioni previste dall'art. 39.
3. Ai locali ed aree scoperte, sede di attività, adibiti ad USO STAGIONALE o ad USO NON CONTINUATIVO, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta) %; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.

Art. 21 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 1000 mt.
3. Gli eventuali aventi diritto dovranno presentare istanza corredata dai riferimenti catastali dell'immobile e/o coordinate GPS al fine di consentire all'U.T.C. di certificare l'effettiva posizione/diritto all'agevolazione, che potrà decorrere dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
4. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell'80 (ottanta) % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
5. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.
6. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 22- AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta

differenziata.

2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.
3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 20 % (venti per cento) dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo DOMESTICO, al massimo per il 30% dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo NON DOMESTICO.
4. La suddetta agevolazione, usufruibile ad anno solare, verrà quantificata a congruaggio, per il singolo utente, nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

Art. 23 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

a. locali:

- i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
- iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
- iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- vi. locali inagibili, fabbricati danneggiati, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- vii. civili abitazioni (non abitabili) prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce, riscaldamento, rete telefonica e informatica, oggetto di formali disdette e cessazioni);
- viii. locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

b. aree:

- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - iv. le aree scoperte adibite a verde.
3. I locali e le aree indicate ai punti delle lettere a) e b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (es. dichiarazione inagibilità o di inabitabilità emessi dagli organi competenti, revoca, sospensione di atti abilitativi, ecc.).
4. Sono esclusi i locali di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, i fienili, le stalle, le superfici contenenti paglia, sfalci, o altro materiale agricolo, le superfici adibite all'allevamento degli animali, comunque se condotti da soggetti titolari di attività agricola, mentre sono tassabili le parti abitative, (i depositi e magazzini generici), gli spazi destinati alla lavorazione e/o alla vendita dei prodotti, alla somministrazione, alla ricettività, (nonché uffici, mense, spogliatoi e servizi).
5. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La "continuità e prevalenza" nella parte di superficie dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi della normativa vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione dei rifiuti speciali, rispetto alle parti di superficie dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo.
6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate ed in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e di rifiuti speciali si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie _____	50
Autocarrozzerie _____	50
Autofficine per riparazione veicoli _____	50
Gommisti _____	50
Autofficine di elettrauto _____	50
Verniciatura _____	50

Laboratori analisi cliniche _____	50
Studi dentistici ed odontotecnici _____	50

7. Per tutte le attività, non comprese fra quelle sopra elencate ma di analoga tipologia, per le quali è previsto per legge il conferimento di rifiuti tossici o nocivi e che siano nella condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la stessa riduzione prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa.

8. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la parte di superficie di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva in quanto occupata da materie prime e/o merci (il termine "merci" è riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti), merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva adibita a magazzini e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo. Sono invece assoggettate al tributo le parti di superficie dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti di superficie dove vi è presenza di persone fisiche.

9. Per fruire dell'esclusione o della riduzione di cui ai commi precedenti, che sarà conteggiata a consuntivo, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività, la sua classificazione, il luogo di esercizio;
- presentare, allegata alla denuncia originaria o di variazione, la planimetria dei locali in cui siano distinte e delimitate le parti di superficie in cui si formano rifiuti speciali e/o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti rispetto alla superficie complessiva oggetto del tributo;
- presentare annualmente apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, allegando copia della documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e/o copia di contratto con ditte specializzate, copia della documentazione della tipologia dei rifiuti prodotti distinti per codice CER.

In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla Tari per l'intero anno solare di riferimento.

10. In tutti i casi di applicazione dell'esclusione, nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.

CAPO III - RISCOSSIONI – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario responsabile dei tributi, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 25 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato in più rate con un minimo di n. 2 rate fino ad un massimo di n. 4 rate. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente nella delibera di fissazione delle tariffe.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

Art. 26 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un

apposito avviso motivato.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 27 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo precedente del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione **da euro 100 ad euro 500, così come previsto dalla legge.**
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Sulle somme dovute per il Tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28 - RATEIZZAZIONI

1. Il responsabile del Settore, su richiesta del contribuente, formulata su apposita modulistica, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del stesso, la rateizzazione del pagamento del tributo scaturente da avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, ingiunzioni, se complessivamente superiori ad € 250,00.
2. Per temporanea situazione di oggettiva difficoltà si intende tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa in cui versa il cittadino e/o nella difficoltà di mercato in cui versa, altresì, la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero per altra condizione economica sfavorevole che non consenta il pagamento del tributo. Detta situazione deve essere comprovata con documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica.
3. Il piano di rateazione può avere una durata massima di settantadue rate mensili secondo il seguente schema, tenuto conto che l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a € 100,00 e gravato da interessi commisurati al tasso legale:
 - fino a € 250,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 250,01 a € 500,00 fino a due rate mensili
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da tre a dodici rate mensili
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
 - dal € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili
 - oltre € 20.000,00 da trentasei a settantadue rate mensili
4. Il provvedimento di autorizzazione della rateazione contiene il numero, la scadenza e l'ammontare delle singole rate con la specifica del tributo distinta in importo dovuto, interessi legali ed eventuali sanzioni. Il suddetto provvedimento dovrà essere ritirato presso l'Ufficio competente, salva la possibilità di riceverlo tramite indirizzo pec comunicato nell'istanza.
5. In caso di peggioramento comprovato della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma successivo.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di n. 2 rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 29 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.
4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso nell'ambito del medesimo tributo.

Art. 30 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 147/2013, alle disposizioni di rinvio del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
6. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Allegato A - UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni
TD 02	Pertinenze Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenze Altre Abitazioni
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali
TD 05	Altre abitazioni non residenti
TD 06	Pertinenze altre abitazioni non residenti

Componenti e Coefficienti

Componenti	ips	iqs
Utenze Domestiche - 1 componente		
Utenze Domestiche - 2 componente		
Utenze Domestiche - 3 componente		
Utenze Domestiche - 4 componente		
Utenze Domestiche - 5 componente		
Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti		

Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e Coefficienti

Codice	Descrizione	ips	iqs
TND.01	01. Uffici della Pubblica Amministrazione, associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto		
TND.02	02. Cinematografi, teatri		
TND.03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
TND.04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
TND.05	05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus		
TND.06	06. Autosaloni, esposizioni		
TND.07	07. Alberghi con ristorante		
TND.07 A	07 A. Agriturismi con somministrazione di pasti		
TND.08	08. Alberghi senza ristorante, pensioni		
TND.08 A	08 A. Agriturismi senza somministrazione di pasti		
TND.09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
TND.10	10. Ospedali		
TND.11	11. Agenzie, studi professionali, uffici; laboratori analisi		
TND.12	12. Banche e istituti di credito		
TND.13	13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli		
TND.14	14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai		
TND.15	15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
TND.16	16. Banchi di mercato beni durevoli		
TND.17	17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere		
TND.18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
TND.19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
TND.20	20. Attività industriali con capannoni di produzione		
TND.21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
TND.22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismo solo ristorazione		
TND.23	23. Birrerie, hamburgerie, mense		
TND.24	24. Bar, caffè, pasticceria		
TND.25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
TND.26	26. Pluri licenze alimentari e/o miste agricole, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti		
TND.27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
TND.28	28. Ipermercati di generi misti		
TND.29	29. Banchi di mercato generi alimentari		
TND.30	30. Discoteche, night club		
TND.31	31. Bed and breakfast e case vacanze		

Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteria qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
<i>02 01</i>	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
<i>02 03</i>	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<i>02 05</i>	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<i>02 06</i>	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
<i>02 07</i>	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
<i>03 01</i>	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
<i>03 03</i>	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
<i>04 01</i>	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
<i>04 02</i>	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tesili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
<i>07 02</i>	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
<i>07 05</i>	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
<i>08 03</i>	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
<i>09 01</i>	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.

10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01	Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Criteria quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in taxa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non

possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 17 del 17/06/2020

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 28.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data 08 giugno 2020, la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'art. 1 comma 738 che dispone "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

PRESO ATTO che il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il "contenitore virtuale" introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore (sempre con l'eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti. Per quest'ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della "nuova" IMU sono state dettate con i commi da 739 a 783;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all'art. 639 e ss. disciplina la TARI;



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESAMINATO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) allegato alla proposta di deliberazione per il Consiglio, costituito da n. 32 articoli;

CONSIDERATO che l'ultimo Bilancio approvato dal Comune di Scicli risulta essere il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione di C.C. n. 66 del 02.10.2019;

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 il quale rinvia al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica del Capo Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott.ssa Valeria Drago;

VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile del responsabile del Capo Settore Finanze Dott.ssa Grazia Maria Galanti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'OREL vigente;

Esprime

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 **Parere Favorevole** sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 28.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI.**

Scicli, 17 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Lembo

– Presidente

Dott. Giuseppe Termine

– Componente

Rag. Angelo Giallongo

– Componente

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
X decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione(art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)
